

## **Comitato Cittadino di Beneficenza "Insieme per Ripartire"**

### **ATTO COSTITUTIVO**

Il giorno 31 (trentuno) maggio 2012 (duemiladodici), alle ore 18.00 (diciotto) presso i locali della Rocca Sanvitale in Piazza Matteotti, 1, a Fontanellato (PR), sono presenti:

**Daniele Pincolini** nato a San Secondo Parmense (PR) il 01/06/1966 residente in Fontanellato (PR), fraz. Paroletta, 116/A, C.F. PNCDNL66H011153J;

**Domenico Altieri** nato a Vibo Valentia (CZ) il 03/11/1976 residente in Fontanellato (PR), Via Don P. Cattabianchi, 4, C.F. LTRDNC76S03F537G;

**Mara Demaldè** nata a San Secondo Parmense (PR) il 14/03/1978 residente in Fontanellato (PR), Via L. Sanvitale, 42, C.F. DMLMRA78C54I153D.

Di seguito denominati anche solo Promotori.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea dei promotori così riunita, il Sig. Daniele Pincolini il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Domenico Altieri, quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione del comitato denominato "Insieme per Ripartire" e dà lettura dello statuto sociale, da considerarsi parte integrante del presente atto costitutivo. Lo statuto viene approvato all'unanimità e si allega al presente atto sub Allegato A.

I presenti, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 COSTITUZIONE, i soggetti sopra indicati ai sensi degli articoli da 39 a 42 del Codice Civile, costituiscono un comitato di beneficenza, denominato "Insieme per Ripartire" per la raccolta di fondi da destinare alle vittime di calamità naturali attraverso l'intervento diretto o il contributo di altri enti non profit del sistema nazionale della protezione civile, enti locali, senza alcun fine di lucro.

Art. 2 SEDE. Il Comitato ha sede in Fontanellato (PR), fraz. Paroletta, 116/A.

Art. 3 PRINCIPI ISPIRATORI. Il comitato è apolitico e si informa ai seguenti principi ispiratori: assenza del fine di lucro, anche indiretto, democraticità della struttura, devoluzione in beneficenza dell'intero patrimonio in caso di scioglimento o cessazione del comitato, elettività, gratuità delle cariche, esclusione dei promotori temporanei, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'Assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 FINALITÀ. Il comitato intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e civile. Tale finalità sarà realizzata attraverso l'intervento dei promotori nei seguenti settori: beneficenza e solidarietà sociale.

Art. 5 DURATA. Il comitato ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei promotori.

Per tutta la durata del comitato non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale.

Art.6 ORGANI SOCIALI.

> CONSIGLIO DIRETTIVO:

I presenti dispongono che, per il primo mandato annuale, il Consiglio Direttivo sia composto da n° 3 (tre) membri e nominano a farne parte i Signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche di:

Presidente: Daniele Pincolini;

Consigliere Vice Presidente: Domenico Altieri;

Consigliere Tesoriere: Mara Demaldè.

> ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI:

Costituita da tutti i soggetti che chiederanno di assumere la carica di promotori.

Sino a che altri soggetti non aderiranno al Comitato, l'Assemblea degli Aderenti sarà rappresentata dal Consiglio Direttivo il quale assumerà le prerogative, i diritti ed i doveri che lo statuto demanda all'Assemblea degli Aderenti.

> PRESIDENTE DEL COMITATO

Il presidente del Comitato è anche presidente del Consiglio direttivo, è eletto dall'assemblea tra gli aderenti al Comitato, è unico rappresentante del Comitato nei confronti dei terzi, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

Art. 8 ESERCIZIO SOCIALE, il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/2012.

Art. 9 SPESE, le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico del comitato qui costituito.

ART. 10 DECORRENZA EFFETTI ATTO COSTITUTIVO: tutti gli effetti del presente atto decorrono a partire dal giorno 1 (uno) giugno 2012 (duemiladodici).

Fontanellato (PR), 31 maggio 2012

Letto, approvato e sottoscritto

Daniele Pincolini

Domenico Altieri

Mara Demaldè

## Allegato A all'Atto Costitutivo

### STATUTO

del Comitato cittadino di Beneficenza "Insieme per Ripartire"

**Articolo 1 - SEDE.** Il Comitato ha sede in Fontanellato (PR), fraz. Paroletta, 116/A. La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione dell'assemblea degli aderenti.

**Articolo 2 - SCOPI.** Il Comitato cittadino di beneficenza "Insieme per Ripartire" è un'associazione filantropica che ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare alle vittime di calamità naturali attraverso l'intervento diretto o il contributo di altri enti non profit del sistema nazionale della protezione civile ed enti locali. L'attività del Comitato non ha fini di lucro e verrà autofinanziata attraverso le sottoscrizioni degli aderenti al Comitato stesso e contributi di soggetti terzi. A tal fine i Promotori potranno:

- > organizzare sottoscrizioni, manifestazioni, eventi, anche di carattere informativo, per reperire fondi da destinare alle vittime di calamità naturali, sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere studi e ricerche per la prevenzione dei rischi connessi a terremoti, alluvioni, frane ed ogni altro evento naturale potenzialmente rischioso per le attività umane sia civili che produttive.
- > aprire conti correnti sia postali che bancari sui quali far convergere anche versamenti anche on line;
- > erogare le somme raccolte, acquistare beni e servizi a favore dei beneficiari che di volta in volta verranno individuati dall'Assemblea.

**Articolo 3 - ADESIONE AL COMITATO.** L'adesione al Comitato è libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché l'attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato. Il Comitato è indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, circolo, partito, ecc. Il Comitato si intende costituito dai sottoscritti quali promotori del comitato medesimo, e composto anche da quanti successivamente chiedono di entrare a farne parte espressamente con tale qualifica previa accettazione dell'assemblea.

Coloro che elargiranno somme o effettueranno donazioni saranno semplici sottoscrittori, tenuti solo ad effettuare le oblazioni promesse senza assumere alcuna responsabilità nella gestione e/o erogazione dei fondi.

**Articolo 4 - FONDO COMUNE.** I fondi raccolti ed i beni eventualmente acquisiti con questi costituiscono il fondo comune del Comitato. Finché questo svolge le sue attività gli aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne una quota in caso di recesso. Il Comitato risponde delle proprie obbligazioni con il fondo comune.

**Articolo 6 - ORGANI E POTERI.** L'unico organo decisionale del Comitato è l'assemblea degli aderenti che decide a maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea degli aderenti elegge un presidente, un vicepresidente ed un tesoriere i quali compongono il consiglio direttivo, il consiglio direttivo resta in carica un anno e non ha potere decisionale.

La rappresentanza del Comitato nei confronti dei terzi è affidata unicamente al presidente il quale, altresì, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. L'assemblea è l'organo preposto a deliberare circa l'adesione dei richiedenti che vogliono assumere la qualità di promotori.

**Articolo 7 - RECESSO.** Ciascun aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. agli altri aderenti per il tramite del consiglio direttivo.

**Articolo 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.** L'assemblea degli aderenti deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal presidente, dal vice presidente e da almeno 1/10 degli aderenti, o dalla maggioranza assoluta degli stessi aderenti. L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà pervenire a tutti gli aderenti con almeno tre giorni di anticipo, a mezzo comunicazione scritta, telefonica o apposito volantino informativo presso la sede sociale.

**Articolo 9 - DURATA E SCIoglimento.** Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione espressa dalla assemblea. Il Comitato si scioglie, inoltre, nei seguenti casi:

- > conseguimento dello scopo di cui all'art. 2 del presente statuto o per impossibilità di conseguirlo;
- > impossibilità di funzionamento o per protratta e continuata inattività dell'assemblea.

**Articolo 10 - DIRITTI DEGLI ADERENTI.**

I promotori hanno i seguenti diritti:

- > eleggere il Consiglio direttivo;
- > approvare il rendiconto annuale;
- > partecipare alle iniziative organizzate dal Comitato.

**Articolo 11 - DOVERI DEGLI ADERENTI.**

- > partecipare alle assemblee convocate nel corso dell'anno;
- > impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;
- > tenere verso i soci un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede.

**Articolo 12 - ESCLUSIONE DEI SOCI.** Il promotore che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dal Comitato con delibera dell'Assemblea previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio dell'aderente almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione. L'esclusione è prevista per i seguenti casi:

- > inadempimento degli obblighi assunti da parte del promotore a favore del Comitato;
- > inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti e/o delibere assunte dall'Assemblea e/o dagli organi sociali.

**Articolo 13 - GESTIONE E DESTINAZIONE DEI FONDI RACCOLTI.** La raccolta, la gestione e conservazione dei fondi e la loro destinazione allo scopo predetto, possono essere affidate anche a soggetti diversi dai promotori, previo mandato scritto ricevuto dal

Consiglio Direttivo su - **deadera** dell'Assemblea degli Aderenti. Coloro che provvederanno alla gestione saranno considerati "Organizzatori" ai sensi dell'art. 40 del Codice Civile, con la conseguente assunzione di responsabilità personale e solidale.

La qualifica di organizzatori, sino a che non sarà costituita l'Assemblea degli Aderenti, verrà assunta dagli stessi promotori componenti il Consiglio Direttivo, come sopra identificati, i quali assumono la gestione dei fondi raccolti nonché dei loro frutti per la loro destinazione secondo quanto stabilito al precedente art. 2.

Successivamente alla formazione dell'Assemblea degli Aderenti sarà questo organismo che eleggerà un tesoriere responsabile della gestione e conservazione dei fondi raccolti.

**Articolo 14 - COMPENSI.** Gli Aderenti Promotori, i componenti il Consiglio Direttivo ed il Presidente non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza.

**Articolo 15 - PATRIMONIO.**


Il patrimonio del comitato è costituito da:

- > contributi e liberalità ricevute;
- > riserve formate con utili;
- > altre riserve accantonate.

**Articolo 16 - ESERCIZIO SOCIALE.** L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine dell'esercizio il consiglio direttivo provvede alla relazione del rendiconto annuale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.

**Articolo 17 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI.** Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e, in ogni caso, in conformità degli scopi perseguiti dal Comitato stesso. È fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione, e il capitale durante la vita del comitato.

Fontanellato (PR), 31 maggio 2012



Daniela Pincolini

Domenico Altieri

Mara Demaldè

↑ **Ajstrutia delle Entrate**  
**Divisione Provinciale di Parma**  
**Ufficio Territoriale di Fidenza**

(Euro)\_\_\_\_\_